

COMMISSIONE II

AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO - AFFARI INTERNI
E DI CULTO - ENTI PUBBLICI

28.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 20 GIUGNO 1974

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE CARIGLIA

INDICE

	PAG.
Sostituzioni:	
PRESIDENTE	277
Proposte di legge (Rinvio della discussione):	
RICCIO PIETRO ed altri: Istituzione della provincia di Oristano (1431);	
MARRAS ed altri: Istituzione della provin- cia di Oristano (1836);	
Senatori ABIS ed altri; senatori PINNA ed altri: Istituzione della provincia di Oristano (<i>Approvate in un testo unifi- cato dalla I Commissione permanente del Senato</i>) (3002)	277
PRESIDENTE	277, 279, 280, 281
SCALFARO	280
TRIVA	278, 279, 280, 281
ZAMBERLETTI, <i>Relatore</i>	279
Verifica del numero legale:	
PRESIDENTE	281
TRIVA	281

Sostituzioni.

PRESIDENTE. Comunico che a norma dell'articolo 19, comma quarto, del regolamento, i deputati Borghi, Cocco Maria, Belluscio, Scalfaro e Pisanu sostituiscono per la seduta odierna rispettivamente i deputati Bubbico, Lo Bello, Poli, Turnaturi e Verga.

Discussione delle proposte di legge Riccio Pietro ed altri: Istituzione della provincia di Oristano (1431); Marras ed altri: Istituzione della provincia di Oristano (1836); Senatori Abis ed altri; Senatori Pinna ed altri: Istituzione della provincia di Oristano (*Approvate in un testo unificato dalla I Commissione permanente del Senato*) (3002).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa dei deputati Riccio Pietro, Carta, Cocco Maria, Cossiga, Belluscio, Molè, Becciu, Isgrò, Pisanu e Tocco: « Istituzione della provincia di Oristano »; Marras, Pani, Columbu, Cardia e Berlinguer Giovanni: « Istituzione della provincia di Oristano »; e dei senatori Abis, Deriu, Pala, Ligios, Pinna, Pirastu e Giovannetti: « Istituzione della provincia di Oristano », già approvate in un testo unificato dalla I Commissione permanente del Senato nella seduta del 28 maggio 1974.

La seduta comincia alle 9,50.

BOLDRIN, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1974

Prima di dare la parola al relatore, onorevole Zamberletti, comunico alla Commissione che mi è pervenuta da parte dell'onorevole Triva una lettera del seguente tenore: « Signor Presidente, ho visto che, malgrado la formale opposizione del gruppo comunista, la II Commissione è stata regolarmente convocata in sede legislativa per giovedì 20 alle 9,30.

Il partito comunista non ritiene di poter condividere la interpretazione dell'articolo 24 che è stata proposta nella riunione del Comitato di presidenza, e cioè che l'ordine del giorno era già stabilito, e che la convocazione spetta al Presidente o alla maggioranza. Le chiedo quindi, a nome del partito, di rinviare la seduta della Commissione, salvo definire in Comitato di presidenza il nuovo ordine del giorno ed il calendario dei lavori ».

A questo punto devo ricordare alla Commissione che gli argomenti all'ordine del giorno di oggi erano già stati stabiliti in una precedente riunione dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, che la Commissione stessa era stata convocata per il martedì della scorsa settimana, e che la riunione non è avvenuta per il sopraggiungere delle dimissioni da parte del Governo e per la conseguente sconvocazione di tutte le Commissioni. Superata la crisi e avendo la Camera respinto la pregiudiziale avanzata dal partito comunista, i lavori delle Commissioni sono stati ripresi per disposizione del Presidente della Camera stessa.

Pertanto, ripristinata la situazione normale, ho ritenuto doveroso riattivare l'attività della Commissione convocandola per il primo giorno utile e con l'ordine del giorno già definito; ciò nondimeno per ragioni di scrupolosa correttezza nei confronti della opposizione, è stato nuovamente riunito l'ufficio di presidenza allo scopo di comunicare la data della nuova convocazione.

Per la verità, devo far osservare all'onorevole Triva che in quella riunione non furono sollevate questioni inerenti all'articolo 24 del regolamento, ma piuttosto problemi di natura squisitamente politica, nel senso che una Commissione non può funzionare se non in presenza di un Governo nella sua piena validità (però il Governo c'era, avendo il Presidente della Repubblica respinto le dimissioni).

Ora ritengo che la situazione che ho esposto non rientri nella fattispecie prevista dall'articolo 24 del regolamento, per cui prego il gruppo comunista di rivedere la sua posi-

zione o di volere meglio spiegare le ragioni di questo suo comportamento.

TRIVA. Lei ha giustamente osservato, onorevole presidente, che richiami al regolamento, come quello che io formalmente sollevo in questo momento, si intrecciano sempre con delle questioni di carattere politico. Abbiamo già sollevato la questione in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo e la tesi che lì venne adombrata era che la sospensione dell'attività delle Commissioni, respinte le dimissioni del Governo dal Presidente della Repubblica, cadeva e che tutto l'iter parlamentare proseguiva il suo corso come se niente fosse intervenuto.

In realtà così non è stato perché nessuna Commissione è stata convocata, e la stessa Assemblea non è stata impegnata in un ordine del giorno che configurasse un certo tipo di rapporti tra Governo e Parlamento, ma in un ordine del giorno che prevedeva un rapporto atipico, relativo cioè ai decreti-legge già approvati dal Senato, unici provvedimenti legislativi che anche in situazioni di crisi governativa possono essere esaminati affinché non decadano.

La questione che abbiamo sollevato ha come motivazioni tutte quelle argomentazioni che abbiamo svolto in Assemblea, anche se riconosco che l'eccezione da noi sollevata in quella sede è stata soccombente e che in un quadro parlamentare di maggioranza e minoranza le decisioni formali vengono assunte in termini di maggioranza. Ma ciò non significa che un gruppo debba rinunciare, per il voto della maggioranza, alla sua opinione e che dal voto della maggioranza derivi automaticamente anche la violazione aperta e ulteriore di norme regolamentari. La nostra eccezione in Assemblea, che si configurava eventualmente in termini politici, è stata sconfessata nelle argomentazioni, ma se il regolamento prevede determinati meccanismi, il rispetto di determinate procedure, la non adesione alla posizione politica espressa dalla maggioranza ci porta ad una rigorosa, precisa interpretazione del regolamento per poter riportare i lavori delle Commissioni e dell'Assemblea ad una correttezza di rapporti tra Parlamento e Governo.

L'articolo 24 del regolamento prevede in modo preciso l'impossibilità per qualsiasi gruppo di fare ostruzionismo parlamentare ipotizzando che ove non si determini unanimità in sede di ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti di gruppo sul calendario

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1974

dei lavori, spetta all'Assemblea o alla Commissione decidere in merito alle diverse proposte formulate. Esiste quindi sempre la possibilità di procedere impedendo comportamenti dilatori devianti dal corretto funzionamento delle istituzioni.

Risollevo quindi l'argomento dichiarando ufficialmente e formalmente che la questione non riguarda il merito dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno. Sarebbe molto strano che volessimo impedire la discussione anche di una proposta del gruppo comunista, a firma Marras ed altri. Ne rende testimonianza il fatto che il gruppo comunista al Senato ha partecipato all'approvazione del testo unificato istitutivo della provincia di Oristano.

Quindi, onorevole presidente, la questione non riguarda questo problema sostanziale. Noi riconfermiamo il nostro comportamento, che ho voluto anticiparle personalmente con una lettera, anche per un corretto rapporto con la presidenza. Ci richiamiamo al secondo comma dell'articolo 41 del regolamento, secondo il quale, quando in una Commissione nascono questioni di interpretazione del regolamento, l'unica autorità cui spetta in via esclusiva decidere è il Presidente della Camera. Quindi chiediamo formalmente la sospensione della seduta ed il rinvio al Presidente della Camera delle diverse tesi sostenute. Solo dopo che sarà intervenuta tale decisione potrà riprendere la nostra attività, con quelle procedure indicate dal Presidente della Camera.

PRESIDENTE. Vorrei farle osservare, onorevole Triva, che noi non abbiamo stabilito un nuovo calendario dei lavori, né abbiamo stabilito una nuova data. Mi spiego. L'ordine del giorno che abbiamo oggi è stato formulato da tempo, ed è stato formulato senza che da parte sua o del suo gruppo fosse sollevata alcuna eccezione, anzi con il suo consenso; tale ordine del giorno era previsto già per la seduta dell'11 luglio, poi sconvocata per ordine del Presidente della Camera per la intervenuta crisi di Governo. Quindi nulla vi è da dire per quanto riguarda il calendario.

ZAMBERLETTI. Condivido quanto ha detto il presidente e vorrei ricordare all'onorevole Triva come si è sviluppata questa vicenda. L'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo, ha predisposto l'ordine del giorno della Commissione. Sul primo punto non vi fu un'intesa e la relativa decisione

fu presa dalla Commissione, nel senso di mettere all'ordine del giorno i progetti di legge relativi alla istituzione della provincia di Oristano. La Commissione decise anche la data in cui dovevamo riunirci. Ricordo che in quella sede vi fu una disparità di vedute sulla data e che prevalse la tesi di fissare la data per martedì 11 giugno scorso. Poi sono intervenute la crisi di Governo e la decisione del Presidente della Repubblica.

In sede di ufficio di presidenza, convocato dal presidente per mera correttezza, gli onorevoli Triva e Flamigni chiesero che la Commissione, prima di riprendere l'esame degli argomenti già previsti nell'ordine del giorno, attendesse il voto sulla pregiudiziale presentata dal partito comunista e dal Movimento sociale circa la continuazione dei lavori parlamentari.

Avvenuta la rieiezione della pregiudiziale, scatta la convocazione della Commissione, con gli argomenti già posti all'ordine del giorno con regolare procedura. Da questo punto di vista pertanto non vedo come l'onorevole Triva possa sostenere la sua posizione.

TRIVA. Per la seduta di martedì 11 giugno vi erano un ordine del giorno determinato ed una data fissata. Martedì è intervenuto però un fatto che ha una grossa rilevanza: dimissioni del Governo e conseguente sconvocazione di tutte le Commissioni.

Sostengo che l'articolo 24 riprende per intero tutta la sua efficacia, e che la riconvocazione delle Commissioni debba avvenire nel rispetto di tale articolo: ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti di gruppo per l'ordine del giorno e per il calendario dei lavori.

Secondo una corretta interpretazione dell'articolo 24, l'interruzione dei lavori delle Commissioni per le dimissioni del Governo ripropone per la ripresa dei lavori la messa in moto del meccanismo regolamentare nella sua pienezza.

È vero che nel corso dell'ultimo ufficio di presidenza siamo stati informati dal presidente che aveva chiesto all'onorevole Zaccagnini se poteva o no convocare la Commissione, ma non è questo che chiedo in questo momento. Io mi richiamo al regolamento e propongo un'eccezione formale, ammesso che sia possibile votare su una questione di questo genere e non sia invece necessario rinviare la seduta per affidare al giudice che il regolamento stabilisce la valutazione su chi correttamente interpreta il regolamento stesso.

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1974

Sempre per quanto riguarda la data da fissare per l'ordine del giorno osservo che le regole della maggioranza sono valide in sede di Commissione plenaria e non di ufficio di presidenza. Osservo che le precedenti date sono state cassate dalle dimissioni presentate dal Governo.

Formalizzo pertanto nuovamente, a norma dell'articolo 41 del regolamento, la richiesta di sospendere la seduta affinché si chieda al Presidente della Camera la corretta interpretazione delle norme regolamentari sull'iscrizione all'ordine del giorno dei provvedimenti assegnati alla Commissione.

SCALFARO. Vorrei avere una informazione. Premesso che si tratta di una discussione politica, come ha detto il collega Triva, quello che può preoccupare è che ci sia una interpretazione del regolamento che crei un precedente assolutamente inopportuno. Io vorrei sapere se è pendente una mozione di sfiducia nei confronti del Governo.

PRESIDENTE. No.

SCALFARO. Il problema è politico e costituzionale nello stesso tempo. Occorre quindi non fare una discussione vera e propria ma chiarirci le idee.

Il Governo si è dimesso e le dimissioni del Governo portano sul piano parlamentare una serie di conseguenze sulle quali non esiste discussione. Sul piano costituzionale esiste la presenza del Governo, tanto è vero che il Presidente della Repubblica si riserva di accogliere le dimissioni e le accoglie solo quando nasce l'altro Governo.

Per ragioni di procedura parlamentare e di correttezza costituzionale di fronte ad un Governo dimissionario — anche se le dimissioni non sono state accolte nel caso specifico — si sospendono i lavori parlamentari tranne che per i provvedimenti di assoluta urgenza.

Non vi è dubbio alcuno che sul piano costituzionale il Capo dello Stato ha il potere di respingere le dimissioni del Governo. Quindi sul piano della correttezza costituzionale le dimissioni determinano, sì, la sospensiva; ma una volta che le stesse dimissioni siano state respinte il fondamento giuridico della sospensiva cade e il problema è chiuso. Sul piano politico la questione si può riproporre solo con una mozione di sfiducia nei confronti del Governo; poiché tale mozione nel caso specifico non è stata presentata, il discorso è di là da venire.

Se noi oggi dovessimo affermare il principio di riprendere completamente la questione procedurale della fissazione dell'ordine del giorno in quanto sono avvenute le dimissioni del Governo che sono state poi respinte, entreremmo in un tipo di interpretazione assolutamente nuovo. A me pare chiaro che ognuna di queste questioni può creare altri problemi; però è evidente che sul piano costituzionale è l'Assemblea, e non la Commissione, che deve decidere.

Quindi, secondo il mio parere, il punto non è tanto quello che è stato discusso finora, perché questo punto discende dall'interpretazione che si dà alle dimissioni del Governo per il fatto che sono state respinte dal Capo dello Stato. Non è possibile decidere su questo punto senza risolvere in qualche modo quel problema di natura costituzionale, e mi sembra quanto meno imprudente farlo in una seduta di Commissione; per cui se si vuole che la seduta non abbia luogo, si deve addurre un altro tipo di motivazione per le ragioni che mi sono permesso di sottoporre alla Commissione.

TRIVA. Riconosco che le argomentazioni dell'onorevole Scalfaro hanno un certo rigore. All'inizio del mio intervento ho premesso che il richiamo al regolamento si intreccia strettamente con i fatti di carattere politico, però io desidero affidarmi a quanto viene stabilito nel medesimo. Io non ho chiesto che la Commissione decida in un senso o nell'altro sulla eccezione sollevata, anzi contesto che la Commissione abbia questa possibilità; ma ho semplicemente dato una interpretazione del regolamento in una certa ottica di politica generale, e ho chiesto che la questione venga rimessa al Presidente della Camera proprio per la sua rilevanza e per il precedente che può rappresentare.

Sono convinto nel modo più assoluto che la procedura che dovevamo seguire era quella prevista dall'articolo 24 del regolamento, dando una determinata interpretazione ai fatti politici che si sono verificati.

Rinnovo la richiesta che l'eccezione da me sollevata sull'interpretazione del regolamento venga rimessa al Presidente della Camera, e ciò in base all'articolo 41 del regolamento che recita testualmente: « Se una questione regolamentare o di interpretazione del regolamento sorge nel corso di sedute di Commissioni in sede legislativa, il presidente della Commissione è tenuto ad informare il Presi-

VI LEGISLATURA — SECONDA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 20 GIUGNO 1974

dente della Camera al quale spetta in via esclusiva di adottare le relative decisioni ».

PRESIDENTE. Propongo alla Commissione in primo luogo se è d'accordo di mantenere all'ordine del giorno i provvedimenti nn. 1431, 1836 e 3002 relativi alla istituzione della provincia di Oristano, e in secondo luogo propongo di convocarci domani mattina.

TRIVA. Chiedo la verifica del numero legale ai sensi dell'articolo 46 del regolamento.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata dal prescritto numero.

(È appoggiata).

Verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Si faccia la chiama per la verifica del numero legale.

BOLDRIN, Segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE. Poiché la Commissione non è in numero legale per deliberare, in base all'articolo 47 del regolamento sospendo la seduta per un'ora.

Hanno risposto alla chiama:

Amadeo, Antoniozzi, Belluscio, Boldrin, Borghi, Cariglia, Cassanmagnago Cerretti Maria Luisa, Cavaliere, Cocco Maria, Faenzi,

Flamigni, Iozzelli, Marchetti, Pisanu, Scalfaro, Tantalò, Tripodi Girolamo, Triva, Zamberletti e Zolla.

La seduta, sospesa alle 10,30, è ripresa alle 11,40.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Essendo state superate tutte le eccezioni sollevate, quelle relative al regolamento e quelle relative al fatto politico, ed avendo ascoltato i rappresentanti di alcuni gruppi i quali mi hanno fatto osservare che domani sarebbe difficile avere presenti a Roma sufficienti parlamentari per la discussione su di un argomento che essi ritengono di notevole importanza, penso sarebbe opportuno convocare la Commissione per la prossima settimana per una data da stabilire dopo essere venuto a conoscenza dell'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea.

Se non vi sono obiezioni, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 11,50.

**IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI**

Dott. GIORGIO SPADOLINI

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO